



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Ordinanza n° 74 del 17/11/2020

Ufficio proponente: UFFICIO DI SEGRETERIA

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 73 DEL 17.11.2020 - IDI SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL MERCATO SETTIMANALE PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DAL 18 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2020, SALVO SUCCESSIVE E ULTERIORI DISPOSIZIONI. - INTEGRAZIONE -

IL SINDACO

Richiamati integralmente il contenuto e le disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. 73 del 17.11.2020 recante “*Ordinanza contingibile ed urgente di sospensione temporanea del mercato settimanale per emergenza sanitaria da Covid-19 dal 18 Novembre al 3 Dicembre 2020, salvo successive e ulteriori disposizioni*”;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre la sospensione temporanea del mercato settimanale per gli operatori mercatali **ad eccezione di quelli del comparto alimentare**, confermando per tutto il resto le disposizioni già previste con l'ordinanza n.73/2020;

Visti l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tanto premesso,

ORDINA

l'integrazione dell'Ordinanza Sindacale n. 73 del 17.11.2020 disponendo a tal fine la sospensione temporanea del mercato settimanale per gli operatori mercatali ad eccezione di quelli del comparto alimentare, confermando per tutto il resto le disposizioni già previste nella precedente ordinanza.

ORDINA altresì

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

AVVERTE

In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 50, comma 7bis.1 del D.lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: “*L'inosservanza delle ordinanze del Sindaco ai sensi del comma 7bis è punita con la sanzione*”

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981. n. 689”.

DISPONE CHE

La presente ordinanza sia trasmessa a:

1. Prefettura di Catania;
2. Questura di Catania;
3. Al Commissariato di Polizia di Stato – Adrano
4. Comando Provinciale dei Carabinieri;
5. Stazione Carabinieri di Biancavilla;
6. Comando Polizia Locale;
7. Guardia di Finanza di Paternò;
8. All'Asp di Catania;
9. Segretario Generale;
10. Responsabili di Area
11. Associazioni di categoria

Dare atto che della presente ordinanza sarà data opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e ogni altra forma di pubblicizzazione. Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on line e nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Sicilia di Catania o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.

BIANCAVILLA, 17/11/2020

IL SINDACO
BONANNO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.